

COPIA



N° 121

di Registro

Provincia di Lecco

GIUNTA PROVINCIALE DI LECCO

Verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del 17/05/2011

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE (GIUSTIZIA) 26 MARZO 2001 -CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO - APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette, del mese di Maggio, alle ore 10:00, nella sede della Provincia, si riunisce la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

NAVA DANIELE	Presidente	Presente
FORMENTI ANTONELLO	Vice Presidente	Presente
BENEDETTI MARCO	Assessore	Presente
BEZZI GIANLUCA	Assessore	Presente
CONRATER ANTONIO	Assessore	Presente
DADATI FABIO	Assessore	Presente
DE POI FRANCO	Assessore	Presente
ROSSI ANTONIO	Assessore	Presente
SIGNORELLI CARLO	Assessore	Presente
SIMONETTI STEFANO	Assessore	Presente
TETI LUCA	Assessore	Presente

TOTALE 11

Presiede l'adunanza Daniele Nava

Partecipa il Segretario Generale Amedeo Bianchi.

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE (GIUSTIZIA) 26 MARZO 2001 -CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO - APPROVAZIONE SCHEMA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che nell'ambito delle politiche di trasferimento e conferimento di funzioni lo Stato e la Regione Lombardia hanno assegnato alle Province fondamentali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

RICHIAMATE le precedenti intese, in tema di attività socialmente utili e di training on the job, sottoscritte con la Procura della Repubblica di Lecco e con il Tribunale di Lecco;

VISTI:

- Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- il D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 "Disposizioni sulla competenza penal
- il Decreto Ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
- il Decreto Ministeriale (Giustizia) 2 aprile 2001, n. 204 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace;

CONSIDERATO che l'ordinamento contempla l'ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità mediante lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

PRESO ATTO che il lavoro di pubblica utilità ha come oggetto prestazioni di lavoro disciplinate dal D.M. (Giustizia) del 26 marzo 2001, a favore di:

- organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;
- finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- opere di tutela della flora e della fauna;
- manutenzione e nel decoro di ospedali o di beni del demanio;
- attività di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

RILEVATO che il sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia all'art.2, comma 1, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di

quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presso le quali è possibile effettuare il lavoro di pubblica utilità;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 274/2000 che stabilisce che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato;

RILEVATO, inoltre, che tali prestazioni rientrano nella finalità rieducativa della pena e costituiscono una misura per consentire un recupero sociale del soggetto condannato e al tempo stesso un mezzo per contribuire allo svolgimento di un servizio che possa contribuire al benessere della collettività di riferimento.

CONSIDERATO che la Provincia di Lecco è in grado di accogliere persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità, per la realizzazione di attività non retribuita a favore della collettività presso le proprie sedi e/o lo svolgimento di funzioni in capo ai Settori della Provincia;

CONSIDERATO altresì che la Provincia di Lecco, ritiene utile da un punto di vista sociale, consentire ai soggetti condannati la possibilità di svolgere un'attività lavorativa come sanzione principale o sostitutiva;

PRESO ATTO che la Provincia individua le prestazioni di pubblica utilità da far svolgere ai lavoratori che verranno assegnati dal Tribunale, come di seguito descritte in dettaglio:

- 1) Finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole e di custodia di musei;
- 2) Opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- 3) Manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
- 4) Attività di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

DATO ATTO che la Provincia di Lecco, d'intesa con il Presidente del Tribunale di Lecco ha predisposto uno schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto (**Allegato 1**), per l'utilizzo presso le proprie sedi e/o di lavoratori destinatari di sentenze o di decreti di condanna del Giudice di Pace;

RICHIAMATI:

- Il D. Lgs 28 agosto 2000, n.274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1999, n.468";
- il Decreto Ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001, n. "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";
- Il Decreto Ministeriale (Giustizia) 2 aprile 2001, n. 204 "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace;

RITENUTO di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati, la gestione degli aspetti tecnico – organizzativi, le eventuali integrazioni tecnico-operative, e l'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – c. 1 – del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto.

A voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui richiamato integralmente:

1. Di approvare lo *schema di Convenzione tra la Provincia di Lecco e il Tribunale di Lecco per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, da svolgere presso gli uffici della Provincia di Lecco*, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**).
2. Di autorizzare, per la Provincia di Lecco, l'Assessore per lo Sviluppo Economico, Innovazione Tecnologica e Università, Turismo, Agricoltura, Mercato del Lavoro, Fabio Dadati per la sottoscrizione della Convenzione.
3. Di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati la gestione degli aspetti tecnico – organizzativi, le eventuali integrazioni tecnico-operative e l'adozione degli atti amministrativi.
4. Di dare atto, altresì, che lo Schema può essere modificato e integrato in sede di sottoscrizione dell'accordo fermi restando i principi generali enunciati.
5. Di dare atto che l'attuazione della suddetta "Convenzione" tiene conto della compatibilità finanziaria della programmazione 2011/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to **DANIELE NAVA**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **AMEDEO BIANCHI**

☒ Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge il _____, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n.267/2000;

☐ Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

N° _____ di Reg.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 24/05/2011 al 08/06/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari a' sensi dell'art. 125 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Lecco, lì 24/05/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO I.C.T.
F.to Luciana Rondalli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lecco, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI COMUNICAZIONE URP
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Luciana Rondalli